

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si indica:
 - Titolare: il Sindaco pro tempore del Comune di Sannazzaro de' Burgondi competente a disporre l'adozione di impianto di videosorveglianza ai sensi del presente regolamento, e soggetto atto ad indicare le finalità e le modalità operative relative al predetto impianto;
 - Responsabile: persona fisica individuata nella persona del Responsabile della Polizia Locale;
 - Incaricato: persona fisica, incaricata dal responsabile, ad effettuare operazioni di trattamento dati;
 - Interessato: persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza;
 - Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione

Art. 2

Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Sannazzaro de' Burgondi – Servizio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare attenzione in riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal "Codice per la protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dal provvedimento in materia di videosorveglianza del 08 aprile 2010.

3. Le finalità istituzionali dell'impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Sannazzaro de' Burgondi, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti, sono:

- a) attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- b) prevenire atti vandalici;
- c) identificare i luoghi esposti ad alta densità di traffico al fine di intervenire

- prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico stesso;
- d) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico;
 - e) rilevazione infrazioni al Codice della Strada;
 - f) tutela del patrimonio comunale.

4. L'impianto non sarà utilizzato per scopi diversi da quelli descritti.

Art. 3

Criteri di individuazione delle aree assoggettate alla videosorveglianza

1. Nell'individuazione delle aree da assoggettare alla videosorveglianza, il Comune deve tener conto:

- a) del rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti;
- b) delle norme dello Statuto dei Lavoratori (art. 4 legge 300/1970) che vietano l'installazione di sistemi di controllo a distanza nei luoghi di lavoro;
- c) del rispetto dei principi di correttezza, esattezza e pertinenza del trattamento dei dati personali;
- d) del rispetto del principio del bilanciamento degli interessi, contemperando l'esigenza di tutela della sicurezza dei cittadini e di salvaguardia del patrimonio pubblico con il diritto di protezione dei dati personali attraverso il rispetto della dignità, dell'immagine e del principio della non interferenza nella vita privata dei cittadini;
- e) dei limiti stabiliti da leggi e regolamenti;
- f) del rispetto dei principi di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti;
- g) della conformazione delle aree in relazione alla predisposizione o perpetrazione di delitti, reati od atti vandalici in genere, avvenuti in dette aree o comunque, alla potenzialità delle stesse di divenire scenario di comportamenti delittuosi.

2. Nell'individuazione delle aree da assoggettare alla videosorveglianza è ritenuto di particolare rilevanza sociale il controllo delle aree frequentate da minori o comunque dove la presenza di minori sia meno sottoposta al controllo dei genitori.

Art. 4

Limiti di utilizzo

1. Le immagini raccolte non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'art. 2 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue.

2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile dell'impianto sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro, anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte di giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale di Polizia Locale.

3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati.

4. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientato alla raccolta ed al trattamento dei dati sensibili.

Art. 5

Verifica preliminare del Garante

Devono essere sottoposti alla verifica preliminare del Garante:

- i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento di incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti preconstituita alla rilevazione medesima.
- i sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli ed eventualmente registrarli; tali sistemi, in linea di massima, devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza.
- i sistemi integrati di videosorveglianza, nei casi in cui le modalità di trattamento dati non corrispondano a quelle individuate nei punti 4.6 e 5.4 della Circolare 08.04.2010
- nel caso di prolungamento di conservazione dati, a meno che non derivi da richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, in relazione ad attività investigativa.

Art. 6

Responsabili e incaricati della gestione e del trattamento dei dati

Il responsabile della gestione e trattamento dei dati, nell'ambito della Polizia Locale, è individuato nella persona del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, nominato con atto formale del Sindaco.

E' onere del responsabile:

- vigilare sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- provvede a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
- interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- evadere le richieste di informazione eventualmente pervenute da parte dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste;

Il responsabile custodisce le parole chiave per l'utilizzo del sistema.

Il responsabile del trattamento provvede alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati, nonché autorizzati ad utilizzare gli impianti per la visione delle immagini e, nel caso in cui sia indispensabile per gli scopi conseguiti, visionare le registrazioni.

La designazione di eventuali incaricati esterni può essere effettuata solo se l'organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alla scelta del titolare

del trattamento.

Art. 7

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati limitatamente a poche ore o, al massimo, alle 24 (ventiquattro) ore successive alla rilevazione. Nelle sole ipotesi in cui l'attività di sorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione, in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato – ove tecnicamente possibile – la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

e) trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 2, comma 3 lettera d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.

3. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che verranno via via, secondo lo sviluppo del sistema, individuati con deliberazione di Giunta Comunale. Esse saranno posizionate nelle aree indicate nell'allegato "1", il quale però è modificabile mediante l'adozione della procedura di cui sopra.

4. Le telecamere di cui al precedente comma 2 avranno le caratteristiche descritte in apposita relazione delle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto. I dati personali suscettibili di interesse verranno eventualmente trattati e registrati su un supporto magnetico, presso la sala controllo del Comando di Polizia

Locale.

Art. 8

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o tutela ambientale e del patrimonio del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia Giudiziaria.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di stipulare un protocollo d'intesa con altre Forze dell'Ordine per la visione e registrazione delle immagini, sottese ad ottimizzare tale servizio.

Art. 9

Utilizzo dispositivi elettronici per la rilevazione di violazione al Codice della Strada

L'utilizzo di tali sistemi è lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare. Devono:

- circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui non risultano rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
- le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni: il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nel quale è avvenuta la violazione;
- essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale;
- le immagini devono essere conservate per il tempo necessario alla contestazione, applicazione della sanzione e alla definizione del contenzioso, fatte salve esigenze derivanti da specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

I conducenti dei veicoli e le persone, che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle infrazioni, devono essere preventivamente informati in ordine al trattamento dei dati personali.

Un'ideale informativa può essere assicurata mediante l'utilizzo di strumenti appropriati che rendano agevolmente conoscibile l'esistenza e la presenza degli strumenti di rilevamento immagini.

Art. 10

Informativa ai cittadini

I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione.

L'informativa deve fornire gli elementi previsti dall'art. 13 del codice per la protezione dei dati personali anche in forma sintetica con formule chiare e senza ambiguità.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e delle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

In luoghi diversi dalle aree esterne, il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del predetto articolo 13 con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.

Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile, in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il testo completo dell'informativa, contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 13 comma 1 del Codice, è disponibile presso il Comando Polizia Locale

Art. 11

Esercizio del diritto di accesso

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano.
2. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. I diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003 sono esercitabili con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo.

Art. 12

Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

1. I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente regolamento e dall'art. 11 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 13

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché alla normativa vigente, sia speciale che generale.

Individuazione dei punti di installazione degli impianti

I punti di installazione degli impianti sono individuati nelle seguenti zone:

1. Cortile Palazzo Comunale	n. 1 telecamera
2. Parco Allevi	n. 2 telecamere
3. Piazza Battisti (Sagrato e parcheggio Chiesa)	n. 2 telecamere
4. Via J. Sannazzaro (Scuola Media)	n. 2 telecamere
5. All'interno Istituto Professionale IPSIA	n. 1 telecamera
6. Piazzale Mainoli	n. 3 telecamere
7. Via Fornace (Piazzola Ecologica)	n. 1 telecamera
8. Piazza Mercato	n. 1 telecamera
9. Piazza del Popolo	n. 1 telecamera
10. Piazza Palestro	n. 2 telecamere
11. Via Marconi (Cortile Centro Aggreg. Giovanile)	n. 1 telecamera
12. Via Marconi (Intersezione con Via N. Sauro)	n. 1 telecamera
13. Via Rossini (Ingresso Palazzetto dello Sport)	n. 1 telecamera
14. Via Rossini (Cortile e ingresso Scuola Elementare)	n. 2 telecamere
15. Via XI Febbraio (Ingresso Asilo Nido)	n. 2 telecamere
16. Via Alla Costa (Parcheggio)	n. 1 telecamera
17. Via Da Vinci (Intersezione Via Rosselli)	n. 1 telecamera